

**Comune di Bioggio**  
**Cancelleria comunale**

**ORDINANZA MUNICIPALE  
PER LA PREVENZIONE  
DELL'INQUINAMENTO LUMINOSO  
E LA DIMINUZIONE DEI  
CONSUMI ENERGETICI**

**03.41C**

giugno 2020



Il Municipio di Bioggio richiamato il Regolamento comunale per la prevenzione dell'inquinamento luminoso e la diminuzione dei consumi energetici del 5 marzo 2020

decreta:

### **Art 1. Campi di applicazione**

- 1 La presente ordinanza definisce nel dettaglio i criteri di efficienza energetica e di protezione ambientale da rispettare in ambito di illuminazione esterna e si applica ai seguenti impianti, pubblici e privati:
  - a) impianti d'illuminazione di spazi e oggetti esterni;
  - b) impianti d'illuminazione esterna per edifici;
  - c) insegne pubblicitarie con emissioni luminose;
  - d) impianti di illuminazione di ambienti interni che causano l'irradiazione di aree esterne;
  - e) impianti d'illuminazione decorativa;
  - f) impianti sportivi.
- 2 Sono soggetti a questa ordinanza i proprietari privati e pubblici di edifici o impianti, i gestori e i responsabili.

### **Art 2. Disposizioni generali**

- 1 Tutti gli impianti di illuminazione oggetto della presente ordinanza ad eccezione di quelli d'illuminazione decorativa devono essere muniti di dispositivi per l'accensione e lo spegnimento e di temporizzatori. Di regola devono essere spenti, dove ciò non è possibile ne deve essere ridotta l'intensità luminosa, dalle ore 22:00 fino alle ore 06:00.
- 2 Non sono soggetti all'obbligo di spegnimento e riduzione: l'illuminazione necessaria allo svolgimento di attività produttive, commerciali, di servizio o turistiche che si svolgono nella fascia oraria di spegnimento prestabilita, l'illuminazione per servizi prioritari (ad esempio farmacie o ospedali).
- 3 Tutta la luce emessa dal corpo luminoso deve essere diretta dall'alto verso il basso. In particolare, l'intensità luminosa massima per angoli gamma maggiori di 90° deve essere compresa tra 0 e 0.49 candele per 1000 lumen di flusso luminoso totale emesso.
- 4 Devono essere utilizzati corpi luminosi con cui sia possibile direzionare precisamente la luce. Quando non è possibile devono essere previsti deflettori.
- 5 Devono essere impiegate apparecchiature e lampade ad alta efficienza, che rispettino lo stato attuale della tecnica.
- 6 La lunghezza d'onda (UV e blu) deve essere ridotta al minimo tramite l'utilizzo sempre ed ovunque di tonalità di luce inferiore o uguale ai 3000 Kelvin.

### **Art 3. Notifica e procedura di autorizzazione**

- 1 Le installazioni luminose di grandi edifici o gli impianti di illuminazione esterni devono essere notificati al Municipio. Le misure specifiche per la limitazione delle emissioni luminose e per l'efficienza energetica devono essere specificate nell'ambito della procedura di autorizzazione, che deve essere corredata dalla rispettiva documentazione a riprova dell'applicazione di tali misure e in particolare da:
  - modello, temperatura di colore, potenza e classe di efficienza della sorgente luminosa;
  - caratteristiche tecniche dell'apparecchio illuminante (carenatura incluse schermature);
  - sistema di spegnimento rispettivamente di riduzione dell'intensità luminosa;
  - tabella fotometrica contenente il valore dell'intensità luminosa.



#### **Art 4. Impianti d'illuminazione di spazi e oggetti esterni**

- <sup>1</sup> Sono impianti di illuminazione di spazi esterni tutti quelli atti all'illuminazione notturna di aree, monumenti, fontane e altri oggetti posti all'esterno degli edifici.
- <sup>2</sup> L'illuminazione di spazi esterni non deve avere emissioni luminose al di sopra dell'orizzonte e neppure illuminare le zone attigue; per evitare ciò, occorre prevedere l'uso di apposite schermature.
- <sup>3</sup> È concessa deroga per le sorgenti di luce collocate in zone esterne coperte come portici, sottopassaggi, gallerie ecc., che devono comunque essere a risparmio energetico, non creare disturbo e non illuminare spazi adiacenti.

#### **Art 5. Impianti d'illuminazione esterna per edifici**

- <sup>1</sup> È definita illuminazione esterna per edifici quella di facciate e altri elementi costruttivi esterni.
- <sup>2</sup> L'illuminazione esterna deve essere rivolta dall'alto verso il basso, schermata verso l'alto e non avere emissioni luminose sopra l'orizzonte.
- <sup>3</sup> Per i nuovi impianti d'illuminazione è ammessa solo la tecnica d'illuminazione radente dall'alto.
- <sup>4</sup> È concessa deroga alle disposizioni dei cpv. 2 e 3 solo per oggetti di particolare e comprovato valore architettonico, per i quali l'illuminazione dall'alto verso il basso non è sensata. I fasci di luce devono comunque rimanere almeno un metro al di sotto del bordo superiore della superficie da illuminare ed entro il perimetro degli stessi.

#### **Art 6. Insegne pubblicitarie con emissioni luminose**

- <sup>1</sup> Sono insegne pubblicitarie tutti i mezzi di comunicazione con scopi pubblicitari o di promozione, percettibili dall'area pubblica, sotto forma di scritti, marchi, immagini, manifesti, colori, luci, suoni o altre forme, e segnatamente:
  - a. i mezzi pubblicitari che riproducono la ragione sociale, la qualifica, l'eventuale logo, o altre indicazioni, e le tavole indicanti il percorso da seguire per raggiungere il luogo ove ha sede l'attività;
  - b. le tavole, le colonne, i pannelli e gli striscioni;
  - c. le figurazioni, le scritte e le immagini mobili;
  - d. i fasci luminosi e le immagini proiettate;
- <sup>2</sup> Il fascio luminoso d'impianti pubblicitari o insegne (sorgente di luce esterna agli stessi e/o dotati d'illuminazione propria) deve essere indirizzato dall'alto verso il basso.
- <sup>3</sup> L'intensità luminosa degli impianti pubblicitari o delle insegne non deve compromettere la sicurezza stradale e neppure illuminare le zone attigue.
- <sup>4</sup> La luminanza della struttura non deve superare le 1000 candele al m<sup>2</sup> (cd/m<sup>2</sup>) di giorno e le 400 candele al m<sup>2</sup> (cd/m<sup>2</sup>) di notte.
- <sup>5</sup> I fasci di luce roteanti o fissi di qualsiasi tipo, per fini pubblicitari o di richiamo, sono proibiti.

#### **Art 7. Impianti di illuminazione di ambienti interni che causano l'irradiazione di aree esterne**

L'illuminazione di ambienti interni deve essere progettata ed eseguita in modo che non causi irradiazione ad aree esterne attigue e non arrechi disturbo.

#### **Art 8. Impianti d'illuminazione decorativa**

- <sup>1</sup> È definita illuminazione decorativa quella posata all'esterno, di qualsiasi tipo, che richiama festività riconosciute o altri avvenimenti. Trattasi di illuminazione provvisoria.



- 2 L'illuminazione decorativa deve rispettare i principi dell'efficienza energetica e non compromettere la sicurezza stradale.

### **Art 9. Impianti sportivi**

- 1 L'illuminazione va garantita unicamente negli orari di effettivo utilizzo degli impianti.
- 2 L'illuminazione deve poter essere adattata, sia come orientamento che come intensità luminosa, in funzione dei bisogni effettivi, riducendola in caso di utilizzi parziali come l'allenamento.
- 3 L'illuminazione degli impianti sportivi deve essere progettata ed eseguita in modo che sia non inquinante e a risparmio energetico.

### **Art 10. Controlli**

Il Municipio si riserva, se necessario, di effettuare dei controlli ed intervenire per imporre il rispetto della presente Ordinanza.

### **Art 11. Infrazioni**

Le infrazioni alla presente Ordinanza sono segnalate al Municipio e sono punibili con una multa ai sensi dell'art. 7 del Regolamento comunale per la prevenzione dell'inquinamento luminoso e la diminuzione dei consumi energetici.


### **Art 12. Norme transitorie**

- 1 In caso di impianti o situazioni moleste, il Municipio può imporre l'adeguamento anche di impianti esistenti ai sensi della presente Ordinanza.
- 2 La seguente ordinanza non si applica agli impianti esistenti non soggetti a modifica. Fatto salvo le disposizioni riportate Art. 2 cpv. 1, che sono applicate anche agli impianti esistenti dalla crescita in giudicato della presente ordinanza.
- 3 Ogni modifica o cambiamento dell'impianto necessita di una nuova autorizzazione. La nuova decisione viene adottata conformemente alla legislazione vigente al momento dell'inoltro della relativa domanda.
- 4 In casi particolari il Municipio può concedere delle deroghe alla presente ordinanza.

### **Art 13. Entrata in vigore**

- 1 È adottata dal Municipio con RM no. 883/2020 del 17 giugno 2020 e viene pubblicata agli albi comunali dal 26 giugno al 24 luglio 2020.
- 2 La presente ordinanza entra in vigore scaduto il termine di pubblicazione agli albi comunali, riservato l'art. 208 LOC e abroga ogni altra disposizione vigente in materia.

Per il Municipio

Il sindaco:  
  
Eolo Alberti



Il segretario:  
  
Massimo Perlasca